



Uncoi | Unione Nazionale
Cooperative Italiane

RASSEGNA STAMPA

del

11 maggio 2015

FISCO E SVILUPPO

Agevolazioni poco attraenti al Sud

La legge di Stabilità 2015 prevede (articolo 1, comma 20) per le imprese, dal 1° gennaio 2015, la deduzione totale dalla base imponibile Irap del costo dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. L'impresa può considerare in deduzione, oltre alle voci forfettarie e analitiche relative al costo del lavoro, anche un ulteriore importo «fino a concorrenza dell'onere sostenuto». Rispetto alle imprese con retribuzioni medie prese come riferimento nel nostro lavoro, le imprese del Nord e del Centro presentano ancora un margine positivo tra le retribuzioni lorde medie (rispettivamente 31.730 e 28.544 euro) e l'importo delle deduzioni forfettarie e analitiche concesse negli anni precedenti, per cui potranno trarre un beneficio fiscale nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato; mentre per l'impresa-tipo del Mezzogiorno (con retribuzione lorda annuale pari a 25.564 euro) le deduzioni forfettarie e analitiche applicate negli anni precedenti hanno eguagliato l'importo della retribuzione lorda, per cui non potrà godere degli ulteriori benefici fiscali Irap. In questo modo, le imprese del Centro-Nord saranno maggiormente incentivate ad aumentare la domanda di lavoro, mentre quelle del Mezzogiorno avranno minore convenienza ad assumere. Va inoltre aggiunto che l'incremento automatico dell'aliquota Irap, previsto per le Regioni soprattutto meridionali sottoposte a Piani di rientro dai deficit sanitari, riduce ulteriormente la crescita della domanda di lavoro.

Quanto alla riduzione del cuneo fiscale (articolo 1, commi 118-122) per le assunzioni a tempo indeterminato, l'azienda viene esonerata dal versamento dei contributi previdenziali (esclusi Inail) fino a 8.060 euro annui; nelle imprese del Centro-Nord i nuovi incentivi sono superiori a quelli ottenuti in base alle leggi precedenti, mentre nelle imprese del Mezzogiorno la decontribuzione totale degli oneri sociali (100% contributi Inps e Inail) assicurata in base alle leggi 407/1990 e 92/2012 arrivava a circa 11.360 euro. Inoltre, l'obbligo di finanziare la decontribuzione degli oneri sociali con i fondi europei assegnati e non impegnati dalle Regioni del Sud al 30 settembre 2014 (articolo 1, comma 122) peserà per 3,5 miliardi sul Mezzogiorno (3 miliardi negli anni 2015-2017, 500 milioni nel 2018). In questo modo, la decontribuzione dei contributi sociali delle imprese del Centro-Nord sarà finanziata per tre anni con risorse del Sud.

Quali possibili correttivi si potrebbero introdurre? Per compensare le diverse convenienze a incrementare la domanda di lavoro, così diverse tra Centro-Nord e Mezzogiorno, occorrerebbero ulteriori e immediati aggiustamenti della disciplina Irap, in particolare, e della politica fiscale sull'impresa, in generale. In particolare, poiché la riduzione del costo del lavoro e del cuneo fiscale non bastano ad aumentare investimenti privati e domanda di lavoro, occorrerebbe ridurre l'onere tributario sul capitale sul modello della politica tributaria tedesca; non a caso dal 2000 al 2012 l'aliquota implicita sul capitale in Germania è diminuita del 4,7%, mentre in Italia è aumentata del 9,4 per cento.

In conclusione, è molto probabile che la manovra sull'Irap e il Jobs Act non basteranno da soli a rilanciare la domanda di lavoro, specie nelle Regioni più deboli del Paese. Queste misure dovrebbero essere accompagnate da una manovra fiscale più ampia tendente a incentivare gli investimenti privati e da una politica economica tesa a incrementare gli investimenti pubblici. Per gli investimenti privati occorrerebbe operare sulla riduzione dell'onere fiscale sul capitale e sugli investimenti, soprattutto su quelli realizzati nelle aree meno ricche del Paese. In questo senso è da accogliere con favore la scelta di introdurre una nuova tassazione del reddito d'impresa (Iri) che incentivi il reinvestimento degli utili in azienda; si potrebbe anche immaginare un potenziamento dell'Ace, che riequilibri il beneficio concesso alle varie imprese e sostenga maggiormente i processi di patrimonializzazione nel settore manifatturiero.

Per gli investimenti pubblici, occorre ricordare che esistono diversi fattori fortemente limitativi dello sviluppo economico al Sud, come la minore dotazione delle infrastrutture o

la minore efficienza e qualità dei servizi. Poiché gli squilibri regionali non sono eliminabili attraverso il gioco delle forze di mercato, occorre un intervento dello Stato per eliminare tali anomalie o ridurne gli effetti, perché non è facile capire quale strategia di intervento riequilibratore possa giustificare la riduzione continua degli investimenti pubblici nelle Regioni del Mezzogiorno.

Estratto dallo studio «Modifiche alla disciplina dell'Irap ed effetti sul costo del lavoro e sul cuneo fiscale: un raffronto territoriale» che sarà pubblicato sul prossimo numero della Rivista Economica del Mezzogiorno, trimestrale della Svimez

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gaetano Stornaiuolo

Salvatore Villani

«Bad bank» solo su misura

In Europa strutture e risultati diversi - Bene Spagna, Irlanda e Gb

Dalla britannica Ukar alla spagnola Sareb passando per la slovena Bamc. Ma non mancano esperienze di "bad bank" anche in Irlanda, Austria, Germania e Francia. Mentre il governo italiano si prepara al decollo entro l'estate dopo il via libera di Bruxelles sulla compatibilità con le regole sugli aiuti di Stato, sono sette le soluzioni più significative per la gestione delle sofferenze bancarie adottate in Europa negli ultimi anni. Con formule e risultati diversi, come dimostra la ricognizione effettuata dall'Ufficio studi di Assifact, l'Associazione italiana per il factoring.

In Germania, Gran Bretagna, Austria e Slovenia la proprietà del veicolo è in mano pubblica, mentre negli altri tre casi l'azionariato è un mix tra pubblico e privato. Anche gli asset ceduti dalle banche per essere rivenduti al miglior offerente e fare cassa sono i più disparati: mutui, prestiti, derivati, ma anche partecipazioni industriali.

«In generale - spiega Alessandro Carretta, docente di Economia degli intermediari finanziari all'Università di Tor Vergata e segretario generale di Assifact - sono esperienze ritagliate su misura sul sistema bancario di un Paese. Si rivelano efficaci se riescono a ristabilire la fiducia nel sistema finanziario riassorbendo gli asset tossici, fanno ripartire l'erogazione del credito e creano una struttura effettivamente in grado di recuperare questi crediti. Per queste ragioni i casi che sembrano aver funzionato di più sono quelli di Spagna, Irlanda e Gran Bretagna, mentre quelli di Austria e Slovenia sono stati i più deludenti».

Nel 2010 Londra ha creato la Ukar (Uk Asset Resolution) per gestire i mutui arretrati di Northern Rock e Bradford&Bingley travolte dalla crisi finanziaria. L'operazione finora è costata alle casse dello Stato 165 miliardi di euro, ma sta già portando i primi frutti: i mutui di 27mila clienti sono stati venduti a un consorzio guidato da Jp Morgan e sono stati rimborsati allo Stato 12 miliardi di sterline (circa 16,5 miliardi di euro). In Irlanda, che detiene il record di sofferenze bancarie tra i sette Paesi considerati (25,3% rispetto ai crediti erogati), la National Asset Management Agency è nata nel 2009 nell'ambito del piano di salvataggio targato Ue. Il suo mandato è «assicurare il massimo ritorno finanziario allo Stato». Il veicolo non solo acquista crediti dalle banche in cambio di obbligazioni del governo, ma è diventato una vera e propria banca di sviluppo nel settore immobiliare. A oggi ha generato liquidità per 24,5 miliardi ed è stata promossa dalle agenzie di rating perché è in anticipo sulla tabella di marcia nel rimborso dei bond governativi. In Spagna la Sareb ha potuto fare affidamento sui fondi europei nell'ambito del piano di ricapitalizzazione delle banche iberiche nel giugno 2012 con l'intervento dell'Esm, il Meccanismo europeo di stabilità. Il veicolo ha già incassato 2,5 miliardi dalla vendita di 7mila asset.

Madrid e Dublino sono modelli virtuosi, che tuttavia - come ha chiarito di recente il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan - non sono applicabili in Italia, perché il nostro Paese non ha chiesto alcun salvataggio europeo e la situazione delle banche italiane non è comparabile alla loro. Un altro ostacolo all'adozione di modelli degli altri è anche la normativa sugli aiuti di Stato, che dal 2013 è diventata più restrittiva ed è al centro del confronto tecnico con Bruxelles. Difficile quindi immaginare oggi di applicare un modello «alla tedesca», che è costato alle casse di Berlino ben 250 miliardi dal 2007 al 2013. Nella storia recente della Germania le "bad bank" sono due e risalgono al 2009 - in soccorso alla banca regionale WestLb - e al 2010 per gestire i titoli tossici di Hypo Real Estate. Si sono invece rivelate un flop le "bad bank" austriaca Har e quella slovena Bamc, mentre l'esperienza francese, focalizzata sul salvataggio del Crédit Lyonnais, risale al 1995 e si è chiusa nel 2006, prima dello scoppio della crisi.

In Italia, dove a fine 2014 le sofferenze hanno raggiunto quota 183,7 miliardi, il quadruplo rispetto al 2008, Padoan ha già preannunciato che verrà adottata una soluzione

GLI OSTACOLI PER L'ITALIA Entro l'estate il debutto ma i modelli esteri non sono replicabili e bisogna fare i conti con regole Ue più severe sugli aiuti di Stato

«light». «Nel nostro Paese - conclude Carretta - a differenza delle altre esperienze esaminate la misura non risponde infatti all'esigenza di salvare una o più banche, ma di liberarle da un volume di sofferenze che imbriglia la ripresa dell'economia. A mio avviso la formula più utile sarebbe un intervento privato con garanzia pubblica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di

Chiara Bussi

Recupero crediti. Secondo il rapporto Unirec nel 2015 le masse gestite registreranno un ulteriore aumento tra il 7 e il 10%

Record di rate e bollette non pagate

Negli ultimi sette anni il valore (56 miliardi) è quadruplicato: l'88% pesa sulle famiglie

Ha raggiunto la cifra record di 56,2 miliardi e non accenna a diminuire il totale di bollette e rate non pagate nel 2014. Un ammontare - comparabile a quello di una manovra economica - quasi quadruplicato dal 2007 a oggi e in crescita del 16% rispetto al 2013. In tutto sono 40,6 milioni le pratiche affidate alle società di recupero, in aumento del 4% rispetto all'anno precedente, come dimostra la fotografia scattata da Unirec, l'Unione nazionale delle imprese a tutela del credito, in collaborazione con Il Sole 24 Ore, che verrà presentata giovedì a Roma.

Recuperare quelle somme diventa di anno in anno sempre più difficile: nel 2014 solo il 17,2% dei debiti arretrati, pari a 9,6 miliardi, è stato saldato, con un tasso medio di successo in calo di 14 punti rispetto al 2007.

«Ancora una volta - spiega Gianni Amprino, presidente di Unirec - i dati sono lo specchio dell'economia del Paese: raccontano la difficoltà delle famiglie a onorare gli impegni e delle aziende a corto di liquidità. Recuperando quelle somme il nostro settore contribuisce alla tenuta del sistema-Italia e impedisce che il costo del mancato incasso si trasferisca sui consumatori con un aumento delle tariffe o dei costi».

La tendenza dovrebbe proseguire anche quest'anno, con un aumento delle masse gestite, stimato tra il 7 e il 10%, oltre i 60 miliardi e un numero di pratiche intorno ai 44 milioni. Il tasso di recupero dovrebbe invece invertire il trend attestandosi al 19% circa.

Nel 2014 i debiti si accumulano sempre di più, tanto che il ticket medio è cresciuto dell'11% in un anno a quota 1.385 euro. Nove pratiche su dieci (88%) riguardano rate e bollette non saldate dalle famiglie, che hanno lasciato in arretrato ben 44,8 miliardi. Il restante 12% sono invece i debiti "dimenticati" delle imprese, che nel 2014 ammontano a 11,4 miliardi. Le rate non saldate del mutuo e di prestiti contratti da banche, finanziarie e società di leasing rappresentano il 72% delle somme da recuperare con un importo medio che supera i 2mila euro.

Le somme più difficili da recuperare sono quelle del settore bancario-finanziario: sui 39 miliardi di debiti scaduti (e 16,9 milioni di pratiche), infatti, il 67% è rappresentato da crediti molto datati per i quali è scaduto il cosiddetto "beneficio del termine". Questo significa che i debitori sono tenuti a rimborsare l'intero ammontare del prestito in un'unica soluzione. Qui il ticket medio è pesante e ammonta a 6mila euro. È rimasto invece stabile come numero di pratiche (19,1 milioni), ma ha registrato una riduzione degli importi affidati, il settore delle utilities e delle tlc. Qui spicca, però, un aumento del 13% del numero di utenze cessate e non pagate.

Come nel 2013 circa la metà dei crediti affidati si concentra in quattro regioni: Sicilia, Campania, Lombardia e Lazio. A sorpresa, però, la maglia nera del recupero spetta alla Valle d'Aosta, dove solo il 12% dei debiti arretrati viene saldato. Tra le regioni con maggiori volumi da gestire e un tasso di recupero al di sotto della media spiccano invece Calabria (14,1%), Sardegna (14,6%) ed Emilia-Romagna (15,9%). A registrare la migliore performance di recupero (28,5%) è invece il Friuli Venezia Giulia, seguito da Lazio e Lombardia.

Le difficoltà di recupero si riflettono anche nella performance del settore che conta oltre 19mila addetti. Nel 2014 i ricavi sono cresciuti a 573 milioni (+0,3%), mentre gli utili hanno subito un'ulteriore erosione del 5 per cento. Il futuro del comparto si gioca ora su due sfide: «Da un lato - sottolinea Amprino - puntiamo a un riconoscimento della figura professionale dell'agente domiciliare, dall'altro intendiamo continuare a importare il

LA CLASSIFICA REGIONALE In Sicilia, Campania, Lombardia e Lazio si concentra la metà dei volumi non saldati: maglia nera alla Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia virtuoso

nostro modello di recupero, già ampiamente testato dai committenti privati, anche alla Pubblica amministrazione».

Negli ultimi anni sono infatti oltre 400 i Comuni che hanno avviato una collaborazione con Unirec. Il margine di manovra resta ampio: secondo uno studio di Kpmg una razionalizzazione nella gestione del credito porterebbe benefici pari a 5,2 miliardi all'anno. Un "tesoretto" non di poco conto in tempi di casse sempre più vuote.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiara Bussi

Innovazione. Nel primo trimestre la crescita è stata del 17% sfiorando quota 4mila

In Italia ogni giorno nascono sei start up

Sei start up al giorno. Con questo ritmo nascono le imprese innovative in Italia. Alla fine del primo trimestre l'incremento è stato del 17%, pari a poco più di 530 unità rispetto alla fine del 2014: a fine marzo erano 3.771 le realtà innovative registrate presso il Sistema camerale, che al successivo aggiornamento, datato 4 maggio, ne contava già 3.883. Con questo trend arrivare al giro di boa delle 4mila è questione di giorni.

Quasi i due terzi delle attività innovative, secondo l'ultimo report di Infocamere aggiornato al primo trimestre 2015, si concentra nell'area dei servizi alle imprese, principalmente nel software, nella consulenza informatica e nella Ricerca & sviluppo. Per un altro 18% il focus è nella produzione di prodotti elettronici, macchinari e apparecchiature elettriche, mentre il 4% opera nel commercio.

Nel complesso gli occupati diretti superano di poco le 3mila persone impiegate in 1.152 realtà. In media sono 2,6 persone per azienda, mentre circa la metà conta su un solo addetto. A questi si aggiungono i quasi 15mila soci che sono quasi sempre coinvolti direttamente nell'attività. Spesso si tratta di autoimprenditorialità vista la presenza, in un caso su quattro, di un under 35. Comunque nel 41% dei casi analizzati i giovani sono presenti nella struttura societaria. Sul fronte delle quote rosa, una start up su sette è prevalentemente formata da donne.

Poco più di un quinto delle realtà innovative si concentra in Lombardia (la regione che probabilmente offre il miglior ecosistema fatto di incubatori, acceleratori, business angel e piattaforme per la condivisione), il 12% è in Emilia-Romagna, quasi il 10% nel Lazio. Chiudono la classifica Basilicata, Molise e Valle d'Aosta.

«Questi numeri confermano l'entusiasmo di fare impresa che ho toccato con mano girando l'Italia tra incubatori, *elevator pitch* e *fab lab* - afferma Marco Gay, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria -. La sfida è far sì che creare una start up in Italia sia più vantaggioso che altrove per diventare l'*innovation hub* d'Europa. Siamo il secondo Paese manifatturiero della Ue: per questo possiamo far crescere le nostre start up grazie a un sistema di piccole, medie e grandi imprese alla ricerca di innovazione verso l'industria 4.0».

Gettare le basi può essere facile, ma lungo il loro cammino le start up trovano molti ostacoli, soprattutto di carattere economico. «Negli ultimi anni si è formato un ecosistema che le aiuta e si è tornati a rivedere la cultura imprenditoriale - aggiunge Andrea Rangone, coordinatore degli Osservatori digital innovation del Politecnico di Milano -. Le operazioni di finanziamento sono ancora limitate, pochi investitori rischiano a beneficio di queste nuove imprese, per sostenerle nel tempo». Negli ultimi mesi si è assistito a un rafforzamento del capitale sociale, che complessivamente è passato a 192 milioni dai 153 di fine 2014.

Quello che manca è un sostegno forte che dovrebbero fornire gli investitori istituzionali. Un nodo che evidenzia l'«Osservatorio sulle start up high tech» della School of management del Politecnico di Milano. Nel nostro Paese gli impieghi a favore di queste imprese sono la metà di quelli che si registrano in Spagna. Il gap emerge dal confronto con i nostri competitor, come Francia e Germania che ci distanziano di otto volte, mentre il Regno Unito "solo" di cinque volte. In tutti i casi si tratta di distanze abissali in quella che è l'economia della conoscenza.

enrico.netti@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico Netti

Internazionalizzazione. Oggi si apre a Firenze il meeting annuale delle Exim bank e delle Sace di 79 Paesi dall'Europa all'Africa

Credito all'export, corsa globale

Il sostegno alle esportazioni vale complessivamente 2mila miliardi di dollari all'anno

Il sostegno all'export nel mondo? Nell'ultimo anno ha potuto contare su quasi 2mila miliardi di dollari. Settecento milioni in più rispetto all'inizio della crisi. A tanto ammontano infatti i crediti all'export e i finanziamenti alle aziende esportatrici che sono stati erogati dalle istituzioni dei 79 Paesi membri dell'Unione di Berna: il club che, per intenderci, riunisce le più importanti Sace del mondo e le grandi Exim bank globali.

Una banca per il finanziamento diretto delle imprese che esportano, per la verità, all'Italia manca ancora. Ma il governo italiano ci sta lavorando, come dimostrato dal decreto "Investment compact" del ministro Federica Guidi dello scorso gennaio. E se non direttamente la Sace, al centro dell'operazione dovrebbe esserci Cassa depositi e prestiti, che della Sace peraltro è l'azionista.

E proprio oggi cominciano a Firenze gli Spring meetings dell'Unione di Berna: sei giorni di incontri a porte chiuse fra 200 delegati delle principali società di credito all'export e sostegno all'internazionalizzazione sia pubbliche sia private. Padrona di casa quest'anno sarà la Sace.

Oggi l'80% delle transazioni commerciali internazionali viene realizzato a credito. Questo vale sia per i beni di consumo, normalmente venduti con dilazioni di pagamento inferiori ai 12 mesi, sia per i beni di investimento, per i quali si può arrivare a finanziamenti che superano i 10 anni di durata. Ecco perché la competitività dell'export oggi, oltre che dal prezzo e dalla qualità del prodotto, dipende anche dalla capacità di un'azienda di offrire all'acquirente estero un pacchetto finanziario competitivo. Dallo scoppio della crisi finanziaria del 2008 a oggi, inoltre, con l'aumento delle insolvenze, le società di credito all'export e di sostegno all'internazionalizzazione hanno restituito alle imprese che hanno usufruito dei loro servizi oltre 25 miliardi di dollari di indennizzi.

Questa settimana in prima fila a Firenze ci saranno le Sace dei nostri principali competitor europei. Quella tedesca, per esempio: si chiama Ipex, è una Exim bank vera e propria e tra il 2011 e il 2013 ha erogato alle imprese della Germania, nostre dirette concorrenti, finanziamenti per oltre 10 miliardi di dollari. Ben attrezzata è anche la compagine scandinava: la svedese Sek, che nel triennio 2011-2013 ha finanziato operazioni per 7,8 miliardi di dollari; la norvegese Export Credit, che è nata nel 2012, ma in soli due anni ha erogato 6 miliardi di dollari; la finlandese Finnvera, che nello stesso biennio ha investito 2,9 miliardi; e infine la danese Ekf, che nel triennio 2011-2013 di miliardi ne ha spesi quasi quattro.

La statunitense Us Eximbank, naturalmente, è tra i big del settore, così come lo è la sudcoreana Kexim, uno dei migliori esempi al mondo di istituzione finanziaria a sostegno dell'export. Accanto alle corazzate storiche, però, stanno avanzando - e saranno presenti anche a Firenze - nuove realtà emergenti, che solo recentemente hanno iniziato a dotarsi di strutture ad hoc per sostenere esportazioni e internazionalizzazione. Tra queste c'è l'africana Ati, nata per volontà della Banca mondiale e di sette Paesi del continente, che oggi supporta il business in dieci Paesi (Benin, Malawi, Burundi, Rwanda, Repubblica democratica del Congo, Tanzania, Kenya, Uganda, Madagascar e Zambia). Anche la russa Exiar è una realtà di recente formazione, mentre l'Iciec è nata nel 1994 e dal suo quartier generale in Arabia Saudita opera in una quarantina di Paesi seguendo i rigorosi principi della finanza islamica.

Con alcune di queste realtà emergenti la Sace ha stabilito un filo diretto, cominciato con servizi di consulenza e di assistenza tecnica: con la russa Exiar, per esempio, ma anche

L'AUMENTO Dall'inizio della crisi il totale dei finanziamenti messi in campo è cresciuto di oltre 700 milioni di dollari

con la Smeca, l'agenzia di export credit di Serbia e Montenegro. Domani a Firenze, infine, verrà firmato un vero e proprio accordo di collaborazione tra Sace e i cinesi di Sinosure, che servirà a facilitare (tramite la riassicurazione) le operazioni di mutuo interesse che coinvolgono esportatori cinesi e italiani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Micaela Cappellini

Weconomy. Nuovo assetto per Mestieri

Un'agenzia lavoro per il non profit e la cooperazione

Dopo quello di Renzi anche Cgm, il maggiore gruppo di cooperative sociali italiano, vara il suo Jobs Act. In questo caso, naturalmente, non si tratta di una riforma legislativa, ma di una rivoluzione nella governance del consorzio Mestieri, l'agenzia per il lavoro non profit (con un fatturato di circa 5,8 milioni, due terzi dei quali realizzati in Lombardia), promossa proprio dal Consorzio Gino Mattarelli che ad oggi conta 37 sportelli autorizzati all'attività di intermediazione, con circa 3.500 persone prese in carico, 1.500 tirocini avviati e 600 assunzioni portate a termine.

Due gli assi portanti del Jobs Act cooperativo. Una nuova organizzazione territoriale dell'ente già oggi presente oltre che in Lombardia anche in Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Campania e Sicilia. A cui si aggiunge l'acquisizione di Cooperjob, anch'essa Agenzia per il lavoro (poco meno di 9 milioni di fatturato) nata per iniziativa della Federazione trentina della Cooperazione, Confcooperative Bolzano, Confcooperative Unione Regionale Friuli Venezia Giulia, Cooperazione della Valle d'Aosta. Partiamo da qui. «Da diverso tempo i nostri soci - esordisce Mauro Ponzi, che di Mestieri è il presidente nazionale - ci richiedevano la possibilità di somministrare lavoro, facendo un passo oltre rispetto alla semplice intermediazione». Tre le strade possibili: «domandare una nuova autorizzazione ministeriale; diventare agenti di un'Agenzia per il lavoro autorizzata (e di richieste ne abbiamo avute diverse); oppure acquisire un soggetto licenziatario». Così è stato. Da qui l'accordo con Coopejob.

Mestieri e Cooperjob rimarranno comunque due soggetti separati. «Di fatto gli sportelli di Mestieri diventeranno agenti di una società terza, ma di nostra proprietà», spiega Ponzi. Sul mercato Cooperjob si caratterizzerà come un'Agenzia per il lavoro a 360 gradi «mantenendo un'attenzione naturale per il lavoro sociale: penso per esempio ai operatori, all'inserimento lavorativo o al badantato».

Veniamo al secondo asse della riforma made in Cgm. Fin dalle prossime settimane, sulla bilancia di Mestieri calerà il peso del nazionale, a vantaggio delle realtà territoriali. «Stanno nascendo, in prima fila Lombardia e Sicilia, le sezioni regionali di Mestieri, a cui verranno trasferite le relative quote di fatturato e una grande autonomia operativa», precisa Ponzi. Che poi aggiunge: «Questa scelta consentirà di fornire servizi con maggiore competenza considerando che le norme e i regolamenti che regolano il mercato del lavoro ormai variano anche molto da regione a regione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMBIA LA
«GOVERNANCE» Nuova organizzazione sul territorio dell'ente, acquisizione di Cooperjob e più autonomia operativa alle sezioni regionali

CORRELATI

Agevolazioni poco attraenti al Sud

Varese - AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po di Parma

Imperia - I.R.E. Spa - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure di Genova

«La Rai fa concorrenza sleale»

Consulenza, banche e assicurazioni:

Accertamento. Con il decreto sull'internazionalizzazione delle imprese, in arrivo più strumenti di difesa dalle pretese del fisco

Registro senza effetti «a cascata»

Niente automatismi su Irpef o Ires dopo le verifiche sugli acquirenti di immobili

La rettifica in capo all'acquirente della maggiore base imponibile ai fini dell'imposta di registro potrebbe forse non comportare più in automatico l'accertamento in capo al venditore ai fini della maggiore plusvalenza.

Laddove confermata, infatti, una nuova disposizione normativa contenuta nell'articolo 5, comma 2 dello schema di decreto sull'internazionalizzazione delle imprese esclude la possibilità in capo all'amministrazione finanziaria di presumere l'esistenza di un maggior corrispettivo soltanto sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro.

Le conseguenze

Il solo accertamento di un maggior valore dell'immobile ceduto ai fini del registro non basterebbe all'agenzia delle Entrate per presumere che il corrispettivo pattuito sia maggiore e, quindi, per determinare una maggiore plusvalenza. A tal fine, infatti, sarà necessario per l'Ufficio trovare e addurre altri elementi di prova idonei a dimostrare che il corrispettivo indicato non sia quello effettivamente pagato.

In attesa però che la nuova disposizione normativa sia confermata ed entri in vigore, ancora oggi i contribuenti devono fare i conti con questa prassi molto diffusa presso gli uffici, vale a dire l'accertamento delle maggiori plusvalenze Irpef derivanti dalla cessione di beni immobili o del maggiore valore di avviamento ai fini Ires derivanti dalla cessione di aziende, sulla base del maggiore valore determinato nell'accertamento in materia di imposta di registro in capo all'acquirente dello stesso bene immobile o della stessa azienda.

Le strategie di difesa

Pertanto, da adesso in poi, alla luce di questa imminente previsione normativa forse sarebbe opportuno non definire l'atto mediante acquiescenza, ma tentare la strada dell'adesione per cercare di abbattere la pretesa o, in caso di mancato accordo con il fisco, impugnare l'accertamento dinanzi al giudice tributario, eccedendo tra l'altro il nuovo e più favorevole orientamento del legislatore.

Sempre ai fini della difesa il venditore sarà, inoltre, chiamato a dimostrare di avere in concreto venduto l'immobile ad un prezzo inferiore rispetto a quello accertato dall'Ufficio ai fini dell'imposta di registro. Ovviamente, non si tratta di una prova semplice, anche perché spesso accade che il maggiore valore determinato ai fini dell'imposta di registro sia definito dall'Ufficio in sede di accertamento con adesione con l'acquirente. Pertanto, per evitare simili complicazioni, potrebbe essere opportuno che il venditore, nell'ambito dell'accertamento dell'imposta di registro, valuti attentamente la strategia da seguire coordinandosi, ove possibile, con l'acquirente, anche perché, a fronte dell'adesione da parte dell'acquirente, l'eventuale ricorso del venditore che contesta il valore venale definito ai fini del registro, rischia, sempre a causa del vincolo di coobbligazione, di imbattersi nella cosiddetta «cessata materia del contendere».

Qualora invece l'accertamento ai fini del registro divenga definitivo (per mancata impugnazione o per definizione in sede di adesione) la difesa del venditore, sia in sede precontenziosa che contenziosa, dovrà inevitabilmente incentrarsi sul fatto che il prezzo di vendita recepito in un contratto esprime la rilevanza di fattori contingenti e variabili, quali le caratteristiche specifiche del bene venduto e/o situazioni personali delle parti. In tal caso, dunque, potrebbe ad esempio essere opportuno dimostrare che l'immobile venduto non è ben servito da servizi e infrastrutture, o che necessita di interventi di ristrutturazione. Sotto il profilo soggettivo, invece, si potrebbe far leva sulle esigenze di

CORRELATI

Registro senza effetti «a cascata»

Nuovo regolamento edilizio di Milano, l'Ance: «Con il controllo di Cassa Edile filiera più trasparente»

Fisco in pressing sui costi da reato

Città per città, ecco chi rischia con la riforma del catasto

CdP, al via a Milano la prima operazione del fondo FV Plus

realizzo immediato di liquidità da parte del venditore o i legami familiari o di amicizia tra le due parti.

Infine, se l'accertamento della maggiore plusvalenza riguarda una società, ai fini della difesa occorrerà tener presente che, per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in presenza di una contabilità corretta sono necessari altri indizi sintomatici di evasione non potendosi applicare automaticamente il valore rilevante ai fini del registro alle imposte sui redditi in quanto le due imposizioni seguono regole differenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di

Rosanna Acierno

Dichiarazioni. La situazione dopo le norme introdotte con il decreto semplificazioni

Visto sul 730, ecco quando l'intermediario non paga

Responsabilità solo per gli errori rilevati con controlli formali

Anche in occasione del 730/2015, la presentazione del modello tramite un professionista o un Caf, con conseguente (obbligatoria) apposizione del visto di conformità, non libera il contribuente da tutte le responsabilità di natura tributaria. La diffusa opinione contraria, come tutti i luoghi comuni, è una semplificazione eccessiva. Vediamo perché.

Il decreto semplificazioni (Dlgs 175/2014), ora sotto i riflettori per la dichiarazione precompilata, contiene all'articolo 6 una novità altrettanto dirompente. Infatti, nel caso dei modelli 730 che non sono trasmessi direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta, ma tramite l'intervento di Caf o professionisti - anche sfruttando la "base" precompilata - la responsabilità di chi rilascia il visto di conformità viene estesa fino a ricomprendere un importo pari alle imposte, agli interessi ed alle pene pecuniarie conseguenti alle irregolarità che dovessero emergere in sede di controllo formale.

Da qui l'opinione che, consegnato il modello a un Caf o a un professionista abilitato, ogni negativa conseguenza derivante dai controlli sia trasferita in capo al soggetto che appone il visto di conformità. In realtà, non è sempre così, come si vede dagli esempi in questa pagina.

Il confine tra "chi risponde di cosa" si è certo spostato a danno degli intermediari, ma esiste ancora, anche se non sempre risulta perfettamente delineato.

Bisogna partire dall'articolo 39 del Dlgs 241/97 nel testo modificato dal decreto semplificazioni. Nei casi di presentazione di una dichiarazione rettificativa, o di una comunicazione di rettifica ad opera del medesimo intermediario, continuano ad applicarsi le regole "tradizionali". Mentre la punibilità di chi ha apposto il visto di conformità scatta esclusivamente, per le imposte sui redditi, in caso di esito negativo della liquidazione o del controllo formale della dichiarazione, in base agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73. Si può trarre allora una prima conclusione: ogni irregolarità che necessita di una attività di accertamento (come la mancata o infedele dichiarazione di un reddito) riguarderà esclusivamente il contribuente, e nessuna somma può essere validamente richiesta all'intermediario. Il cui rischio, pertanto, risulta limitato a quella lista di documenti che sono ben noti, poiché tutti gli anni sono oggetto di richieste scritte inviate dagli uffici proprio nell'esercizio delle attività di liquidazione o controllo formale.

Le irregolarità a cui il professionista o il Caf "attestatore" dovranno rispondere, quindi, riguardano (circolari 14/E/2013 e 7/E/2015) le ritenute certificate, gli acconti versati o trattenuti, le eccedenze d'imposta riportate a nuovo, i crediti d'imposta e le deduzioni o detrazioni. Ma, anche riguardo a queste verifiche, ci sono due ipotesi in cui eventuali infedeltà della dichiarazione ricadono sul contribuente.

La prima, prevista dall'articolo 6 del Dlgs 175/2014, riguarda l'ipotesi in cui l'errore sia stato «indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente». Caso difficile da dimostrare ma che, nel caso, potrebbe avere conseguenze penali.

La seconda, più frequente, riguarda l'insussistenza delle condizioni soggettive poste alla base della detrazione d'imposta o della deduzione dell'onere, elementi nei confronti dei quali l'intermediario deve limitarsi ad acquisire dal contribuente una dichiarazione sostitutiva che ne attesti l'esistenza (circolare 11/E/2015). Ricadranno sul contribuente, quindi, eventuali problematiche riguardanti, ad esempio:

la destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma per la detrazione degli interessi passivi su mutuo;

la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento della condizione

REQUISITI MANCANTI II
contribuente risponde in prima persona anche se attesta falsamente di possedere le condizioni per avere gli sconti fiscali

CORRELATI

Visto sul 730, ecco quando l'intermediario non paga

Visto sul 730, ecco quando l'intermediario non paga

Immobili, coniugi, contributi: le trappole del nuovo «730»

Precompilata, le anomalie che fanno un indizio

Le contromisure tra Twitter e camper

di portatore di handicap del contribuente o dei familiari a carico;
la tipologia di intervento di ristrutturazione edilizia e la data di inizio lavori, nelle ipotesi in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi agevolati. In tema di responsabilità a seguito di un 730 infedele, la regola diventa “a ciascuno il suo”, e i primi a doverla tenere ben presente sono proprio gli uffici, che dovranno rivolgere le contestazioni al soggetto giuridicamente chiamato a rispondere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Gavelli

Retribuzioni. Il percorso dei datori di lavoro per accedere ai finanziamenti assistiti dal fondo istituito presso l'Inps

Tfr in busta, il prestito è «mobile»

Se cessa il rapporto con il dipendente, l'azienda deve rimborsare la banca prima del 2018

La fine del rapporto di lavoro con il dipendente che aveva chiesto l'anticipo in busta paga del Tfr, in un'azienda sotto 50 addetti che usufruisce per questo scopo del finanziamento bancario, fa scattare per il datore di lavoro l'obbligo di rimborsare in anticipo l'istituto di credito, rispetto alla scadenza generale del 30 ottobre 2018 (entro la quale i datori di lavoro devono versare in un'unica soluzione i fondi ricevuti, interessi compresi). È quanto precisa l'accordo quadro siglato fra l'Abi e i ministeri dell'Economia e del Lavoro il 20 marzo 2015, sul finanziamento dei datori di lavoro che non intendano (o non possano) provvedere con risorse proprie all'anticipazione del Tfr in busta paga ai lavoratori che la richiedono.

Ma ripercorriamo gli step che le «piccole» aziende devono seguire per accedere ai finanziamenti garantiti dall'Inps.

La chance dell'anticipo

La legge di stabilità 2015 (legge 190/2014, articolo 1, commi da 26 a 34), ha previsto la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano determinati requisiti di richiedere il pagamento delle quote mensili di Tfr maturando da marzo di quest'anno a giugno del 2018, presentando un'istanza al datore di lavoro.

In realtà, i lavoratori dipendenti dalle aziende che richiederanno il finanziamento del sistema bancario potranno ricevere la Quir a partire dalla busta paga del quarto mese successivo alla presentazione dell'istanza (per le quote maturate da maggio 2015).

Il Dpcm 29 del 20 febbraio 2015 ha dato attuazione alle disposizioni della legge di stabilità e l'accordo tra l'Associazione bancaria italiana e i ministeri competenti ha disciplinato le linee guida dei finanziamenti.

L'accertamento dei requisiti

I datori che vogliono accedere al canale bancario devono seguire una serie rigorosa di passaggi: innanzitutto, accertare se hanno il requisito dimensionale richiesto, in base ai criteri adottati dall'Inps per individuare i soggetti obbligati a versare il Tfr al Fondo di tesoreria (circolare 70/2007). Nel computo bisogna considerare tutti i lavoratori subordinati, mentre i rapporti part-time vanno calcolati in proporzione all'orario di lavoro ridotto rispetto a quello contrattuale.

La circolare 82/2015 dell'Inps ha specificato che devono verificarsi per l'azienda due condizioni congiunte:

occupare un numero di lavoratori inferiore a 50 (nell'intero complesso aziendale) prendendo come riferimento la media annuale dei dipendenti in forza nel 2014;

non avere l'obbligo di versare il Tfr al Fondo di tesoreria Inps.

Sono, invece, escluse le aziende che - pur avendo occupato mediamente meno di 50 dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente - siano comunque tenute a "girare" il Tfr al Fondo di tesoreria. I datori per i quali nel 2007 è scattato l'obbligo di versare il Tfr al Fondo di tesoreria conservano infatti questo onere anche se l'organico è poi sceso sotto 50 addetti.

Gli step per l'accesso

Innanzitutto, il datore interessato al finanziamento deve consegnare all'istituto bancario aderente all'accordo quadro del 20 marzo 2015 la documentazione necessaria: la certificazione rilasciata dall'Inps sui requisiti richiesti, la visura camerale attestante che l'azienda non si trovi in una delle condizioni ostative rispetto all'erogazione della Quir

CORRELATI

Tfr in busta, il prestito è «mobile»

Cigs o concordato comportano lo stop

Due ostacoli frenano il rating

Precompilata, le anomalie che fanno un indizio

Il finanziamento del Tfr di maggio si può chiedere a giugno

(procedure concorsuali in corso, accordi di ristrutturazione del debito e altre ipotesi previste dall'articolo 3, del Dpcm del 20 febbraio), ulteriori informazioni eventualmente richieste dalla banca. Il datore può rivolgersi a un solo istituto di credito per richiedere il prestito sulla Quir (quota integrativa della retribuzione).

Per richiedere la certificazione all'Inps, il datore deve utilizzare il modulo «Quir» all'interno dell'applicazione web «DiResCo»: se ci sono le condizioni richieste e l'azienda non è coinvolta in procedure di Cigs o di Cigd (in prosecuzione della Cigs), l'istituto rilascia il documento con esito positivo, in capo alla posizione contributiva del datore. Se il datore di lavoro è in possesso di più matricole contributive (nonostante la regola generale dell'unicità della posizione contributiva ci sono alcune eccezioni) devono essere richieste altrettante certificazioni.

Esaurito questo passaggio, il datore potrà stipulare il contratto di finanziamento con l'istituto bancario aderente all'accordo Abi, sostenendo le spese notarili. Il finanziamento può riguardare anche solo le Quir di alcuni lavoratori, potendo il datore corrisponderne alcune con risorse proprie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di

Alessandro Rota Porta

Via. Con l'abbassamento delle soglie per sottoporre a verifica i progetti

Aumentano i controlli sull'impatto ambientale

Le Regioni possono solo imporre limiti più restrittivi

Dal 26 aprile scorso sono applicabili i nuovi criteri di valutazione dei progetti di opere pubbliche sottoposti a verifica di Via (valutazione di impatto ambientale) di competenza delle regioni e delle province autonome. Con la conseguenza che abbassandosi le soglie di verifica l'analisi dell'impatto ambientale si allarga a un numero sempre maggiore di progetti di opere o infrastrutture.

Il decreto del ministero dell'Ambiente del 30 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015 e appunto entrato in vigore 15 giorni dopo), emanato a seguito del decreto legge n. 91/2014, ha infatti recepito le indicazioni fornite dalla Direttiva 2011/92/UE e, quindi, ha definito i nuovi criteri integrativi e le soglie da applicare ai progetti di competenza regionale da assoggettare a procedura di verifica di Via, così come richiede il Codice dell'ambiente (Dlgs n. 152/2006, all'allegato IV della parte seconda).

Il decreto definisce altresì le modalità attraverso cui le Regioni e le Province autonome dovranno adeguare le proprie disposizioni locali.

In particolare, è riconosciuta alle Autonomie la possibilità di avviare una ulteriore fase di confronto con il ministero dell'Ambiente per modificare le soglie o i criteri di valutazione dei progetti, ma solo nell'ottica di imporre livelli di tutela ambientale più restrittivi e comunque non inferiori a quelli stabiliti a livello europeo.

L'applicazione dei nuovi criteri, dunque, comporterà sostanzialmente una riduzione delle soglie dimensionali dei progetti e, quindi, una estensione dell'applicazione delle procedure di Via.

È bene evidenziare che i criteri stabiliti dal decreto ministeriale costituiscono espressamente parte integrante del Dlgs n. 152/2006 e, quindi, sono direttamente vincolanti sia per le autorità che per i privati, senza necessità di un preventivo recepimento da parte delle regioni.

Il decreto, infatti, chiarisce che i criteri integrativi sono immediatamente applicabili dall'entrata in vigore del decreto (come detto dal 26 aprile scorso) e trovano diretta validità su tutto il territorio nazionale rispetto ai progetti di competenza regionale.

Le Regioni, dunque, possono adeguare i propri ordinamenti alle nuove disposizioni, ma in attesa di tale adeguamento, dovranno osservare le linee guida ministeriali.

L'articolo 4 del provvedimento, inoltre, stabilisce che le nuove disposizioni debbano trovare applicazione rispetto a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di Via è oggi pendente, nonché per quei progetti rispetto ai quali la procedura autorizzativa è ancora in corso.

Invero, quest'ultima previsione è foriera di dubbi. Il riferimento generico alle autorizzazioni, infatti, potrebbe portare a ritenere che i nuovi criteri si applichino anche a quei progetti rispetto ai quali si è già conclusa la procedura di verifica di Via, ma che non sono stati ancora formalmente autorizzati. In tal caso, dunque, la verifica di Via dovrebbe essere ripetuta secondo la nuova disciplina.

Tuttavia, poiché la verifica di assoggettabilità a Via e la valutazione stessa sono fasi endoprocedimentali specifiche, parrebbe ingiustificata una ripetizione di queste fasi se già concluse, in quanto la ripetizione comporterebbe un notevole aggravio dei processi di autorizzazione e di realizzazione di progetti complessi.

Peraltro, tale lettura della norma parrebbe altresì contraddittoria rispetto alle previsioni del Codice ambiente e in particolare dell'articolo 6, comma 7, lett. c) del Dlgs n. 152/2006 (come modificato dal DL 91/2014) secondo cui «fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base

CORRELATI

Cumulo o incidenti, due sentinelle

Via, aumentano i controlli delle Regioni sull'impatto ambientale

Via/1: operative le soglie più basse per l'esame delle Regioni

Mobilità, tabelle di equiparazione applicabili da subito

Mobilità, tabelle subito applicabili

dei criteri stabiliti nell'allegato V».

Poiché la stessa norma che ha previsto l'emanazione del decreto ministeriale, ammetteva espressamente la possibilità di portare avanti le procedure di verifica ai sensi della normativa precedente, risulterebbe illogico e contraddittorio che il decreto ministeriale intervenuto successivamente e in attuazione di questa disposizione, imponga oggi la ripetizione delle procedure ormai concluse ai sensi della previsione transitoria. Il tenore letterale del decreto, tuttavia, lascia aperto il dubbio interpretativo.

Infine, è bene osservare che lo stesso decreto prevede una fase di monitoraggio da parte del Ministero delle procedure applicative delle linee guida al fine di predisporre - se necessario - una loro revisione e aggiornamento nell'ottica di migliorare l'efficienza del procedimento di verifica di Via.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Federico Vanetti